

Statuto dell'Associazione di promozione Sociale (APS)

Legamidarte

Art. 1 – Denominazione e Finalità

In base a quanto stabilito dall'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) il presente statuto viene adeguato alle nuove disposizioni di legge relative al Terzo Settore, e la denominazione dell'associazione viene variata in "Legamidarte APS" di seguito detta "Associazione". L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, tesserati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, aderenti, tesserati, o delle persone aderenti agli enti associati.

Stent

Wolocane

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Firenze Via di Rusciano n. 36.
L'eventuale variazione della sede all'interno del Comune non comporterà modifica del presente statuto. Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni, altre regioni o nazioni. Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diverrà operante con approvazione del consiglio direttivo.

DM

PS

AS

Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale dei soci, il consiglio

territoriale e il comitato operativo.

Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte del consiglio direttivo.

Art. 3 – Oggetto Sociale

L'associazione è democratica, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati, come specificato dall'art.

35 Dlgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione si propone lo scopo di potenziare e sviluppare la partecipazione dei propri soci alla vita e alla crescita culturale delle comunità

mediante la diffusione della cultura artistica, con particolare attenzione alla musica, al teatro, alle arti figurative e agli intrecci e rapporti che esistono tra queste forme d'arte.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione organizzerà eventi, rassegne, festival, convegni, congressi, laboratori, corsi, stages, campus, seminari, lezioni, cicli di visite guidate, produzioni artistiche e letterarie di vario genere e su ogni tipo di supporto e di ogni forma, con grande attenzione rivolta all'attività di didattica, di creazione e di ricerca artistica.

Scopi accessori dell'associazione sono:

- a) promuovere la conoscenza storico artistica del territorio con attività volte alla scoperta i luoghi artistici anche meno noti al grande pubblico e fuori da più consueti circuiti turistici, tramite conferenze, visite guidate, incontri in cui prevale il gioco e la commistione tra varie forme d'arte;
- b) ricercare la fusione e l'interazione dei vari generi artistici per una maggiore divulgazione di tutte le discipline artistiche;
- c) intrattenere rapporti con enti culturali (enti musicali, teatrali, cineteche, gallerie d'arte e musei, università, centri di studio, edifori) per sviluppare collaborazioni, coproduzioni e la partecipazione a vari eventi;
- d) svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero, avvalendosi di scambi culturali esistenti tra nazioni, in collaborazione con università enti comunali, provinciali, statali europei e internazionali;
- e) collaborare con artisti ospiti, effettuare attività spettacolistica o espositiva in collaborazione con enti o artisti esterni all'associazione,

Shett.

Ubaldo

du
for

for

promuovere sodalizi e collaborazioni tra associazioni similari o in altri

campi artistici;

f) proporre al pubblico la fruizione di spettacoli, concerti, mostre, balletti, opere d'arte, eventi multimediali, proiezioni, film, assemblaggi o installazioni audio, video, danza, scultura, pittura, performances, o illuminotecnica, libri, riviste, pubblicazioni in genere;

g) divulgare la cultura nelle scuole, nelle università anche stranieri, nei circoli cittadini, di ogni genere a mezzo stampa, presentazioni, relazioni, convegni, pubblicazioni, televisione o volantinaggio nell'interesse della collettività;

h) favorire la preparazione e il perfezionamento degli artisti medesimi con corsi di formazione professionale, stages e incontri per un costante miglioramento del livello artistico;

i) organizzare corsi, stages e incontri finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale e culturale degli insegnanti e di quanti operano per l'educazione artistica in ogni ordine e grado;

j) realizzare laboratori, seminari pratici e teorici, rivolti a professionisti, a non professionisti, a giovani, anziani, portatori di handicap, principianti e non, al fine di favorire una capillare diffusione dell'arte e della cultura nella società;

k) organizzare stages, seminari, campi scuola, vacanze culturali, momenti aggregativi, culturali temporanei o prolungati, per ragazzi della prima fanciullezza alla tarda adolescenza, al fine di favorire l'aggregazione e la socializzazione di gruppi giovanili e suddivisi nelle varie fasce di età, attraverso l'esercizio di attività artistiche e culturali, in modo da

favorire la crescita armonica e la formazione permanente della persona e da prevenire e correggere eventuali devianze sia a livello sociale che personale.

l) promuovere iniziative di tipo educativo -preventivo volte al raggiungimento del benessere psico fisico e sociale della popolazione infantile, con e senza evidenti problemi di disagio;

m) promuovere l'inserimento del bambino nelle attività educative introducendo strumenti psicologici ed educativi nell'allenamento delle abilità relazionali, cognitive ed emotive.

n) elaborare e definire, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri) e privati, progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti;

o) promuovere l'applicazione delle leggi in favore dei minori e giovani adulti, intervenendo presso gli enti ed amministrazioni di competenza;

p) favorire l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare l'attività educativa svolta dalla scuola;

q) favorire la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-educativi, diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione;

r) cooperare/utilizzare l'apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Sheneth

Moriconi

Ran

MS

MS

Secret

L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero. L'associazione potrà svolgere le suddette attività anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzato o meno, coperte o scoperte; il tutto nel rispetto, ovviamente, delle formalità di autorizzazioni richieste dagli enti interessati e nel rispetto della normativa e delle leggi esistenti.

Mostrare

Le attività potranno essere svolte con carattere erogativo anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale comprese quelle in favore di enti istituzioni e simili che operano nei medesimi settori dell'Associazione.

PS

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni fra le cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati nella stessa direzione. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private delle organizzazioni sindacali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione per la realizzazione degli scopi oltre alle attività essenziali indicate ai punti precedenti del presente articolo potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopraelencate.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via

esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, riconducibili a

quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'Art. 5 del CTS:

lettera d) con particolare riguardo alle attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

Shrestha

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

M. Baccaro

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni;

Mur

lettera l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

gfb

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza della difesa non armata;

[Signature]

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale potrà:

- a) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche per i temi che precedono;
- b) promuovere da sola o con le altre associazioni del settore o di settori affini dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra, attraverso ogni genere di manifestazione pubblica (concerti, convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni, cd, video o quant'altro, attività didattica) che permettano una diffusione degli scopi sociali;
- c) promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;
- d) assumere le esigenze espresse dai soci interpretando le loro istanze al fine di ottenere dalle pubbliche istituzioni sia centrali che periferiche opportune iniziative in merito;
- e) realizzare e promuovere servizi socio-educativi e psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione e intervento rivolti a minori e giovani adulti (servizio educativo domiciliare, gruppi di socializzazione, ascolto psicologico, etc.) anche in collaborazione con istituzioni sociali, enti pubblici e privati;
- f) elaborare autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e/o privati, studi e ricerche riguardanti i temi e il target di riferimento dell'Associazione;
- g) fornire ad Enti pubblici e privati consulenze di progettazione, organizzazione, gestione ed esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento;

h) esercitare attività di beneficenza, attraverso interventi economici, di sostegno per i nuclei familiari economicamente meno abbienti, dietro dimostrazione comprovata del loro stato di disagio, finalizzati al sostenimento delle spese di formazione o educative derivanti dall'utilizzo dei servizi erogati dall'associazione;

Stenetti

i) esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, l - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

Moriconi

j) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con liberi professionisti - tecnici - operatori - consulenti - e qualsiasi altra figura privata per gestire, professionalizzare o migliorare i servizi resi agli associati;

Am

k) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi e con riferimento all'oggetto sociale;

EB

l) Gestire, costruire, vendere, noleggiare e affittare immobili, propri o di terzi adibiti a qualsiasi uso, oltre a terreni;

m) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, contratti, accordi e intese con Enti Pubblici, Associazioni e privati per gestire immobili ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative;

Storici
n) promuovere e gestire marchi, propri o di terzi, tramite sponsorizzazioni e/o pubblicità;

o) l'associazione potrà, comunque, compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'attività finanziaria strettamente collegata o strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale;

Alborena
p) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

q) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale;

Am
r) compiere operazioni pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, sempre correlate allo scopo sociale;

87
s) partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

t) produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;

u) promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;

Spesetti

v) acquistare, costruire, gestire centri culturali, bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati;

w) potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Verdano

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Am

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ATA

[Signature]

L'Organo Amministrativo è competente per l'individuazione per l'attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi,

convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe e affini.

L'Associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Art. 5 – Patrimonio

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi dei loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal versamento iniziale dei soci fondatori,
- 2) dall'importo delle quote associative annuali,
- 3) dai beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'Associazione,
- 4) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti,
- 5) da eventuali donazioni, lasciti, testamenti, rendite patrimoniali, erogazioni, contributi e sovvenzioni sia pubblici che privati.

6) proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Shutterstock

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote sociali annuali,
- 2) dalle quote particolari una tantum,
- 3) dalle quote di partecipazione ad attività quali rappresentazioni teatrali, concerti, incontri, convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni,
- 4) da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati,
- 5) da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.
- 6) Da entrate derivanti dalla stipula di finanziamenti, mutui, e ogni altra operazione finanziaria.

Wolfram

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Im

AS

Art. 6 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'Ente stesso.

AS

Art. 7 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati

Storchi

per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 – Rendiconto

Barone

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Am

TS

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabili dall'art.13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (in mancanza del Presidente) presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

AS

Il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisporre il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo per la

definitiva approvazione

Art. 9 – Associati

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, stabilito in numero 7 persone fisiche o a 3 APS (co.1 art.35 Cts). Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'APS è cancellata dal Reg. unico Naz. del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo (co.1-bis art. 35 Cts)].

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al limite stabilito dalla legge (sette soci)

L'Associazione ha le seguenti categorie di Associati:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari

Nella categoria di soci fondatori sono ammessi coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione.

Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividono in modo espresso gli scopi.

Sheddi

Baron

Am

AB



Shoretti

Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi coloro che si impegnano a versare le normali quote sociali stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi associati.

Molinaro

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, da presentarsi almeno 30 giorni prima a mezzo lettera A/r indirizzato al Consiglio direttivo.

Art. 10 – Ammissione

Per essere ammessi nelle categorie di soci di cui al punto b) del precedente art. 7 è necessario presentare domanda scritta tramite apposito modulo al Consiglio Direttivo, riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

Per i minorenni dovrà essere fornite in aggiunta la dichiarazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

Storatti

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni contenute le proprie generalità, nonché dichiarazione di conoscenza e sottoscrizione delle disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

M. Viorani


responsabile

Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti delle finalità perseguite e le attività di interesse generale. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ne è esclusa ogni forma diversa. La partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.

M. Viorani

403

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del segretario della associazione nel libro degli associati.



Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Possono aderire all'associazione anche i minorenni. In tal caso il minore è rappresentato nei rapporti sociali da un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 11 – Diritti e obblighi della qualifica di socio

I soci, purchè in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali,
hanno diritto di:

- a) Partecipare alle assemblee;
- b) Votare direttamente o per delega alle assemblee, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) Partecipare alle attività promosse dall' Associazione;
- d) Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- e) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali

I soci, purchè in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali,
hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- b) Versare le quote sociale ed i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'Ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'Art.36 del D.lgs 117/2017.

La sospensione o esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni adottate dal Consiglio

Direttivo in materia sono assolute e inappellabili.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 12 – SANZIONI DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione ed a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione;
- 3) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

ART. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o si renda moroso e nei seguenti altri casi: qualora non usi la diligenza del buon padre di famiglia per i beni e le strutture da lui affidate dall'associazione o compia atti lesivi della fiducia degli altri associati o ancora entri a far parte dell'organo amministrativo di altre associazioni operanti nello stesso settore della medesima, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto

Storatti

Storatti

Storatti

Storatti

storti

segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

labovane

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. È ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile, se presentato entro trenta giorni dalla deliberazione espressa dal Consiglio Direttivo. L'associato, tuttavia, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (co 3, art. 24 cc).

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

am

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

AB

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

~~am~~

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e dovranno rinnovare il versamento della quota annuale dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 14 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori.

L'Associazione può avvalersi dell'opera dei volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

Volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connesse allo

svolgimento dell'attività di volontario, nonché per l'attività civile verso terzi,
secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono
iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando
ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e
al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito dovranno essere
disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 15 – TESSERATI

Si precisa che le attività svolte dall'associazione potranno essere usufruite
anche da coloro che pur non rivestendo la qualifica di associato, risultino, per
l'anno corrente, tesserati allo stesso ente di promozione sociale a cui
l'associazione è iscritta.

Art. 16 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo.

stretti

Il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente composto da:

- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

e dai consiglieri.

Art. 17 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata anche fuori della sede sociale dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di un numero di 1/3 dei soci che abbiano puntualmente provveduto al pagamento delle quote associative.

E' convocata mediante preavviso, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail o mediante altre formalità atte a renderle note a tutti gli aventi diritto.

E' valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto, che non può detenere più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario e del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria delibera:

1) sull'approvazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario e del bilancio preventivo e sulla destinazione e copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione,

2) sulla relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo,

3) sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche,

4) nomina e revoca i componenti degli organi sociali,

5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) delibera sull'esclusione degli associati

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9) su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci poste all'O.d.G.,

10) su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto,

11) sull'eventuale trasferimento della sede.

L'Assemblea straordinaria è convocata su convocazione per le deliberazioni di sua competenza e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;

Storatti

Morone

M

g

S

Statuti

2) sulle modifiche dello statuto,

3) nomina uno o più liquidatori.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che, nel ruolo di Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario. Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e rimane depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

stabilisce l'importo della quota annua di associazione;

decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi a norma degli artt. 2 e 3;

stabilisce il valore delle prestazioni di servizio ai soci e a terzi e le relative norme e modalità;

conferisce e revoca procure;

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, al Presidente o ad altra figura specificatamente incaricata.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le

Shoetti

Amministratore

B3



limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo, per la programmazione e la direzione delle attività sociosanitarie, per gli scopi di cui all'art. 2, può avvalersi, in qualità di consulente, di una o più figure professionali di norma individuate tra i collaboratori dell'associazione. Tale figura non avrà potere decisionale all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del loro mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così rieletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca almeno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta motivata del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, in seduta straordinaria, tramite lettera A/R, comunicazione telematica o affissione.

Delle riunioni del consiglio direttivo si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E ALTRE CARICHE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza (straordinaria amministrazione) del consiglio direttivo (con un limite di spesa di € 5.000,00) salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

Si specifica, inoltre, che al Presidente spetta la rappresentanza dell'ente per le operazioni di ordinaria amministrazione, con un limite di spesa di € 5.000,00, tramite apposizione di firma disgiunta mentre per le operazioni di importo

Stesetti

Volocera
Segretario

Am

AS



superiore la firma dovrà essere congiunta con l'economista.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

La carica di Presidente e Vicepresidente è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, è responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari, del registro e dello schedario dei soci.

Il Tesoriere è responsabile dei valori e della cassa dell'Associazione e della tenuta della relativa contabilità. Il Tesoriere predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio mettendolo a disposizione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, la loro eventuale assenza deve essere giustificata. In caso di assenze ingiustificate superiori alla metà delle riunioni programmate nell'esercizio sociale, il Consigliere potrà essere oggetto di richiamo formale e, in caso di recidiva, di decadenza dalla carica.

Art. 20 – Convocazioni e delibere

Le convocazioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché i bilanci dovranno essere pubblicati presso la sede associativa o sull'organo ufficiale dell'Associazione o mediante altre formalità atte a renderle note a tutti gli aventi diritto.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti di obbligatorietà previsti dalla Legge, ovvero: quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

Statuti

L'Organo di controllo è collegiale, formato da tre componenti (anche esterni) e nominato al ricorrere dei requisiti di legge sopraindicati.

Valdione

Viene fatta salva la possibilità di poter incaricare l'Organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti.

Rm

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

AS

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

Stessi

linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci-revisori.

Morone

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

in

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge ovvero se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:

88

1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12

unità oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.

10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts), l'associazione deve nominare un

Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del c.c. e dell'art. 15 del DI 27/01/2010 n. 39 in quanto compatibili.

ART. 24 – LA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione oppure in rate mensili, da

parte di chi intende aderire allo stessa, nonché stabilisce le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'associazione non comporta obbligo di ulteriori esborsi rispetto le quote di cui al punto precedente; è comunque facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi.

In caso di ritardato pagamento della quota associativa il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.

I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto a posticipare il pagamento della quota associativa per i soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ART. 25 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi dell'art. 8 co. 2 Dlgs 117/17 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Storchi

Ubertone

Am

St

St

Storiti
Gli eventuali avanzi di gestione così come il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate dovranno obbligatoriamente essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

M. M. M. M. M.
Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

3
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

2
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 26 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.


Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

- a) versamenti effettuati dai soci di qualunque tipologia, e dai versamenti effettuati da tutti coloro che successivamente vi aderiscono;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sociali e sportive;
- d) dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche;
- e) dai contributi ordinari e straordinari dei soci;
- f) delle donazioni elargite da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- g) dai rimborsi;

Storici

M. M. M.

203



800000
h) dalla quota sociale annua o frazionata;

900000
i) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;

1000000
l) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da altri organismi;

1100000
m) dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali da inserire in apposita voce del bilancio;

1200000
n) dalle erogazioni liberali effettuati da soci o da terzi;

1300000
o) dai proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;

1400000
p) da ogni altro tipo d'entrata.

1500000
L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi di contratti aventi natura commerciale, pubblicitaria o di sponsorizzazione, senza che questo elenco sia limitativo.

TITOLO VI

Esercizio sociale – Libri sociali

ART. 27 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1600000
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

1700000
Il bilancio dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione. Potrà essere redatto in forma di rendiconto per cassa in caso di entrate inferiori a 220.000,00 euro annue ma dovrà, comunque, rispettare la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1800000
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Stavetti

ART. 28 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

se previsto l'Organo di controllo il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta formale al Consiglio Direttivo.

Am

9/3

Malotona

ART. 29 – ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario dell'associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Scioglimento

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more

Shoret
della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31 PRIVACY

Il socio:

- Ubolonze
- Am
- 1) autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa;
- 2) si impegna a non utilizzare il nome e le attività dell'Associazione in qualsiasi forma di comunicazione o contesto esterni all'Associazione senza la previa autorizzazione concessa unicamente per iscritto del Consiglio Direttivo della medesima;
- 3) i soci sono tenuti, altresì, a rispettare le più semplici norme di convivenza civile e le regole imposte dal locale ove si svolgono le attività;
- 4) i soci permettono riprese audiovisive ai fini di registrazione degli eventi e ai fini pubblicitari, in rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

Art. 32 – Disposizioni transitorie e Norme finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, [ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore].

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del

terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice

civile.

Presidente *Stefano Bazzani*

Vicepresidente, *Ugo B. di*

Segretario, *Modestino*

Consigliere, *Franco Basso*

Tesoriere, *Durante*